

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 748/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2010

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica effettuate attraverso una società cinese soggetta ad un'aliquota di dazio inferiore, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, ha deciso di avviare di propria iniziativa un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese.

A. PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto della possibile elusione è rappresentato da sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20) («prodotto in esame»).
- (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è rappresentato da sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), che rientrano attualmente negli

stessi codici del prodotto in esame, dichiarati di fabbricazione della società XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.

B. MISURE ESISTENTI

- (4) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio⁽³⁾.

C. MOTIVAZIONE

- (5) La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che le misure antidumping relative alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da alcuni produttori attualmente soggetti ad un'aliquota di dazio residuo del 28,8 % (codice addizionale TARIC A999) vengano eluse mediante la riorganizzazione delle strutture e dei canali di vendita del prodotto in esame. I produttori e gli esportatori in questione esportano i loro prodotti nell'Unione attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un'aliquota del dazio concessa agli esportatori che hanno cooperato non inseriti nel campione dell'8,4 % [XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD, che figura, con altre società non incluse nel campione, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006], inferiore all'aliquota di dazio residuo del 28,8 %.

Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono i seguenti.

- (6) Dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in esame la struttura degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese si è modificata, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti per un tale cambiamento a parte l'istituzione del dazio.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

- (7) Questa modifica della struttura degli scambi sembra derivare dalle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato da produttori esportatori cinesi soggetti all'aliquota di dazio residuo attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un'aliquota del dazio concessa agli esportatori che hanno cooperato non inseriti nel campione (XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD), che è inferiore all'aliquota di dazio residuo.
- (8) Inoltre, gli elementi di prova evidenziano che gli effetti riparatori delle misure antidumping vigenti sul prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi. Vi sono elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore.
- (9) La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto considerato siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (10) Se l'inchiesta portasse ad individuare pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle summenzionate, l'inchiesta potrà interessare anche tali pratiche.

D. PROCEDIMENTO

- (11) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La registrazione delle importazioni va limitata ai prodotti dichiarati di fabbricazione della società XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD, che vanno pertanto dichiarati sotto un codice addizionale TARIC specifico A981, senza modificare il livello del dazio istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006.

a) Questionari

- (12) Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD, come pure ad altre società che presumibilmente esportano i loro prodotti nell'Unione attraverso la XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.
- (13) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se risultino note e chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

- (14) Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

- (15) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

E. REGISTRAZIONE

- (16) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero sacchi e sacchetti di plastica dichiarati al codice addizionale TARIC A981, vanno sottoposte a registrazione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato a titolo di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni.

F. TERMINI

- (17) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
- le parti interessate possono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (18) È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

G. OMESSA COLLABORAZIONE

- (19) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunicati entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (20) Laddove si accertasse che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

H. CALENDARIO DELL'INCHIESTA*Articolo 2*

- (21) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

- (22) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

J. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (23) Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto gli interessati possono consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della direzione generale del Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>),

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

4. Le informazioni, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽²⁾ e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 per stabilire se le importazioni nell'Unione di sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20) eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1425/2006.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO

Fax +32 22956505

2. Ai fini della registrazione nel corso dell'inchiesta le importazioni di sacchi e sacchetti di plastica di cui al paragrafo 1 dichiarati di fabbricazione della XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD sono dichiarati al codice addizionale TARIC A981. L'aliquota del dazio dell'8,4 % istituita dal regolamento (CE) n. 1425/2006 per la società in questione resta invariata.

⁽²⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
